

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

(Deliberazione n. 45 del 11.10.2021)

### Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale in materia l'Amministrazione Comunale di Firenze persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- a) applicare tutte le misure atte a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, oltre a garantire il rispetto delle normative vigenti;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; disciplinare le procedure per l'installazione ed in generale la gestione di tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale;
- d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione richiamato anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni – quando tale soluzione progettuale non determini situazioni di criticità di impatto elettromagnetico;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

2. Per il miglior perseguimento delle finalità sopra riportate i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.mm.e ii., nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

3. Le presenti norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Si intendono qui integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 L.R. 49/2011. Per titolo abilitativo si intende sia l'autorizzazione prevista per casi specifici dall'art. 87 del D.Lgs. 259/03, sia le segnalazioni certificate di inizio attività, oltre alla comunicazione, nei casi indicati negli artt. 87, 87-bis, 87-ter del D.Lgs. 259/03.

2. Con riferimento alla L.R. 49/2011, articolo 17, comma 4, costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art.10 il titolo abilitativo rilasciato dal comune antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 259/2003. Quando l'impatto di inquinamento elettromagnetico non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo la relativa documentazione, redatta coi moduli prescritti dal D.Lgs. 259/2003, è presentata al Comune per la verifica di conformità ai limiti.

### **Art. 4 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo**

1. Il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla legge regionale e statale pro-tempore vigente.

2. Il titolo abilitativo comunale è rilasciato entro novanta (90) giorni dalla presentazione dell'istanza o secondo le diverse casistiche previste all'Art. 87 e ss.mm.e ii. del DLgs 259/2003.

3. Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Art. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del D.Lgs. 259/03, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di istanza di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/03 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli Impianti - Mappa delle Localizzazioni.

4. Con riferimento alla L.R. 49/2011, articolo 17, comma 4, quando l'impatto di inquinamento elettromagnetico non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, la relativa documentazione, redatta coi moduli prescritti dal D.Lgs. 259/2003, è presentata al Comune per la verifica di conformità ai limiti.

### **Art. 5 - Criteri per la localizzazione degli Impianti.**

1. Si applicano i criteri così come definiti all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011. Gli impianti per la telefonia cellulare sono preferibilmente collocati su aree di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, vengono posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

2. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (co-siting) al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

3. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

4. Sono considerate non idonee alla installazione di nuovi impianti le aree in cui i valori di campo previsti in corrispondenza di alcuni ricettori si avvicinano ai limiti normativi.

5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

### **Art. 6 – Determinazione di aree ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti**

1. Il "Piano Comunale degli Impianti radio trasmissivi per telefonia mobile" è composto da una tavola in scala 1:15.000 e in scala 1:10.000 denominate rispettivamente "Tavola Generale\_15000" e "Tavola Generale\_10000, nella quali vengono individuate le postazioni SRB esistenti e di possibile sviluppo. Le tavole generali sono accompagnate inoltre da 10 tavole di dettaglio riferite ai singoli gestori di cui 5 in scala 1:10.000 e 5 in scala 1:15.000, differenziando la simbologia tra impianti esistenti e di futura realizzazione.

## **Art. 7 – Disposizioni per la progettazione e la realizzazione degli impianti**

1. La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, in quanto equiparate alle opere di urbanizzazione primaria, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica prevista.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Gli impianti dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.
4. Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo, salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nella condizione che il valore di campo elettromagnetico relativo, sia compatibile con i limiti di esposizione della popolazione e con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità disposti dalle norme vigenti.
5. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
6. Su tutto il territorio comunale devono essere adottate soluzioni progettuali che si integrino con il contesto di riferimento sia esso urbano che extra-urbano. Nelle aree soggette alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004 nonché nelle zone A così come definite negli strumenti urbanistici e altresì nelle Core Zone e nelle Buffer Zone dei due siti Patrimonio Mondiale UNESCO, che insistono nel territorio comunale (Centro Storico di Firenze e Giardini e Ville Medicee della Toscana), l'installazione degli impianti è consentita solo con soluzioni tecnologiche tali da mitigare al massimo l'impatto visivo. Tali accorgimenti però dovranno permettere – anche solo temporaneamente - il controllo visivo dei trasmettitori, per la verifica del rispetto delle caratteristiche di progetto. Avvalendosi dei 18 punti di Belvedere, come definiti nella tavola 3 "Tutele" del Piano Strutturale, dovrà essere fornito un elaborato grafico a corredo della soluzione progettuale per verificare l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
7. Qualora l'installazione in strutture e aree sensibili risulti essere l'unica localizzazione possibile in termini di garanzia del servizio di telefonia, occorrerà valutare l'esposizione complessiva della popolazione ai campi elettromagnetici.

## **Art. 8 - Divieto di installazione degli impianti**

1. È fatto divieto di installare impianti in aree o siti diversi da quelli indicati nel "Piano Comunale degli Impianti radio trasmissivi per telefonia mobile".
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete così come previsto all'art. 10 c. 4 della L.R.T n°49/2011, da esplicitarsi in apposita relazione tecnica.

## **Art. 9 - Aree Sensibili**

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. In tali aree ricadono:

- Edifici scolastici:

- scuole materne;
- scuole elementari;
- scuole medie inferiori;
- scuole medie superiori;

- Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico:

- asili nido;
- baby parking e/o nido domiciliare;
- case di riposo;
- case di cura;
- aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini.

#### **Art. 10 – Impianti di altri Enti Pubblici**

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui al presente Regolamento 7 devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Nei casi diversi da quelli del comma precedente valgono le procedure di cui al presente Regolamento; in ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

#### **Art. 11- Sanzioni Amministrative**

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 della Legge Regionale 49/2011 o da altre specifiche norme di legge dettate in materia.

#### **Art. 12 – Approvazione de entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito atto da parte del Consiglio Comunale;

2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.